



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA N. 562 DEL 27/06/2025

Il Direttore Generale dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina
nominata con D.P.G.R.V. n. 14 del 26 febbraio 2024,

coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO f.f. prof. Antonio Rosato

DIRETTORE SANITARIO dr.ssa Anna Maria Saieva

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dr. Fabrizio Garbin

OGGETTO: APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO IRCCS E L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PIETRO SCALCERLE", CON SEDE LEGALE A PADOVA, PER I TIROCINI FORMATIVI DEGLI STUDENTI NELL'AMBITO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO – PCTO.

Note per la Trasparenza: con il presente provvedimento si approva e sottoscrive la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e l'Istituto di Istruzione Superiore "Pietro Scalcerle", con sede legale a Padova, per i tirocini formativi degli studenti nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - PCTO.

Il Responsabile della **UOSD Affari Generali e Legali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

PREMESSO che:

- l'Istituto di Istruzione Superiore "Pietro Scalcerle" di Padova, con comunicazione PEC del 29 maggio 2025 (prot. IOV n. 11365/25), ha richiesto la stipulazione di una convenzione quadro di tirocinio per permettere ai propri studenti di svolgere tirocini formativi nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro);
- la previgente convenzione di tirocinio PCTO con l'IIS "P. Scalcerle di Padova", approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 887 del 21 novembre 2021, è scaduta lo scorso 9 dicembre 2024;

RITENUTO che:

- sia opportuno procedere alla stipulazione della convenzione, provvedendo all'adeguamento della stessa al vigente quadro normativo, al fine di accogliere un numero di allievi limitato alla disponibilità e alla capacità ricettiva delle strutture di questo Istituto;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 1 comma 784 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019), ha da un lato modificato la denominazione dell'Alternanza Scuola Lavoro di cui al D. Lgs. n. 77/2005 in Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) e dall'altro ha ridotto il monte orario complessivo per ciascun percorso ad un minimo di, rispettivamente, 150 ore nel secondo biennio e nel quinto anno del ciclo di studi degli istituti tecnici e 90 ore per i licei;
- la riforma operata dalla Legge 145/2018 ha tenuto ferma la *ratio essendi* del percorso formativo relativo alla ex Alternanza Scuola-Lavoro (ASL), da allora denominati Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO,) la quale risiede in un'esperienza lavorativa che gli studenti dal 3° al 5° anno delle scuole secondarie di secondo grado maturano, alternando periodi di studio a periodi di lavoro;
- la convenzione che si intende approvare stabilisce che i PCTO sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica e che, per ciascun allievo ospitato da questo Istituto, sarà predisposto un percorso formativo personalizzato coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi;
- nella convenzione è stabilito altresì che l'attività svolta sulla base di specifici progetti formativi per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, non costituisce ad alcun titolo rapporto individuale di lavoro e, nei casi di PCTO espletati da minorenni, non fa acquisire all'allievo la qualifica di "lavoratore minore" ai sensi della Legge n. 977 del 1967;

PRESO ATTO che:

- la Regione del Veneto, con D.G.R. n. 876 del 4 giugno 2013, ha chiarito che i tirocini promossi da Istituti di istruzione secondaria, finalizzati a contribuire al consolidamento e all'integrazione degli apprendimenti previsti dal percorso di studi che lo studente sta realizzando, sono da considerarsi a tutti gli effetti "tirocini curriculari";
- i PCTO sono soggetti all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ss.mm.ii. dato che a norma di questo decreto la figura dello studente tirocinante è equiparato a quello del lavoratore in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ciascun progetto formativo individuale deve adeguarsi all' "*Integrazione al documento di valutazione dei rischi aziendali (DVR)*" dell'Istituto Oncologico Veneto e deve stabilire, oltre agli obiettivi formativi, anche la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- nel progetto formativo dello studente saranno descritte le attività e le aree a cui lo studente avrà accesso, in ogni caso riferite a mansioni a basso rischio e rischi specifici solo di natura amministrativa; di conseguenza sono tassativamente vietate quelle a rischio biologico, chimico, cancerogeno, ad agenti

- fisici, alla movimentazione manuale di carichi/pazienti, all'utilizzo di attrezzature per le quali sia prevista una formazione/un addestramento specifico;
- mentre sul soggetto promotore grava l'obbligo di erogare la formazione generale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex D. Lgs. 81/2008, sul soggetto ospitante grava l'obbligo di erogare la formazione specifica in un numero di ore adeguate alla classe di rischio delle strutture di destinazione dei tirocini, tenuto conto delle attestazioni relative alla formazione stessa di cui gli studenti dovessero già essere in possesso;
 - il soggetto ospitante ed il soggetto promotore sono designati quali titolari autonomi del trattamento dei dati personali e, pertanto, sono responsabili dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale (D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.) ed europea (Regolamento UE 2016/679) in materia di protezione dei dati personali;

DATO ATTO che l'Istituto di Istruzione Superiore "Pietro Scalcerle" assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile verso terzi, presso idonea compagnia assicurativa operante nel settore, i cui estremi sono specificati nei singoli progetti formativi dei tirocini attivati. In caso di sinistro il soggetto ospitante assume esclusivamente l'obbligo di comunicare quanto accaduto al soggetto promotore.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, si propone di approvare la stipulazione della presente convenzione con l'I.S.S. "Pietro Scalcerle" di Padova, il cui testo è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con la precisazione che l'accesso dei tirocinanti alle strutture dello IOV sarà subordinato alla verifica della disponibilità e della capacità ricettiva delle strutture stesse ad accogliere i tirocinanti proposti, per ciascuno dei quali la Scuola è tenuta a presentare apposito progetto formativo personalizzato.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'attestazione del Responsabile della UOSD Affari Generali e Legali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale e con i regolamenti interni;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

VISTI il D. Lgs. n. 288/2003 e il D. Lgs. 200/2022;

VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n. 26;

VISTE le Leggi Regionali nn. 55 e 56 del 1994;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Scientifico f.f., del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo per quanto di loro rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 14 del 26 febbraio 2024;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e l'I.S.S. "Pietro Scalcerle" di Padova per l'attività di tirocinio nell'ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento - PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro) che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che la convenzione decorre dalla data di ultima sottoscrizione ed ha durata triennale, e comunque fino al completamento di ciascun percorso formativo attivato entro il termine di scadenza;
3. di dare atto che la stipula di tale convenzione non comporta oneri a carico dell'Istituto Oncologico Veneto IOV - IRCCS;
4. di incaricare la UOSD Affari Generali e Legali ed il Servizio Prevenzione e Protezione affinché diano seguito agli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore Generale
dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina